

**REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE ED  
ALL'EFFICIENZA ENERGETICA**  
(del 12 dicembre 2017)

**IL CONSIGLIO COMUNALE DI ACQUAROSSA**

Richiamati

- l'art. 186 e seguenti della Legge organica comunale (LOC) del 10.03.1987;
  - la Legge edilizia cantonale del 13.03.1991 e il relativo Regolamento di applicazione (RLE) del 09.12.1992;
  - la Legge cantonale sull'energia (Len) del 08.02.1994;
  - il Decreto esecutivo concernente l'attuazione di una politica energetica integrata attraverso un programma di incentivi per l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (efficienza energetica), la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili e la distribuzione di energia termica tramite reti di teleriscaldamento, nonché attraverso il sostegno e la promozione della formazione, della post-formazione e della consulenza nel settore dell'energia del 06.04.2016 e successive modifiche;
  - la legge sui sussidi cantonali del 22.06.1994;
  - ogni altra norma superiore in concreto applicabile
- visto il messaggio municipale n. 274/17 del 30.10.2017

**d e c r e t a**

**Art. 1 Scopo**

Il contributo comunale vuole sostenere i proprietari di immobili che, con investimenti propri su stabili esistenti, contribuiscono alla produzione di energia rinnovabile o alla diminuzione generale del consumo di energia.

**Art. 2 Campo di applicazione**

Il contributo comunale è versato ai proprietari di immobili situati sul territorio comunale che

- a) hanno ottenuto un sussidio cantonale nell'ambito del Programma cantonale incentivi per l'efficienza energetica e la promozione dell'energia rinnovabile degli edifici secondo il Decreto esecutivo cantonale del 06.04.2016 e successive modifiche;
- b) effettuano i seguenti investimenti non compresi dal Decreto cantonale:
  - posa di centrali fotovoltaiche con potenza massima di 30 kWp
  - convertono impianti di riscaldamento a olio o elettrici diretti con impianti a pellets

c) Caso particolare: recupero di stabili nei nuclei di villaggio

Nel caso di un recupero a scopo di residenza primaria di qualunque stabile non abitabile (stalle, depositi, diroccati, vecchie case non abitabili, ecc.) situato in zona "Nucleo di Villaggio", il contributo viene versato nel suo ammontare massimo definito per ogni singolo intervento indicato all'art. 6, ritenuto un massimo di CHF 25'000.- .

Per questi interventi i concetti di conversione e risanamento vanno intesi come nuovi interventi.

Il Municipio può decidere il versamento di un contributo anche per interventi non espressamente compresi nell'elenco ma che possono essere oggettivamente ritenuti assimilabili agli stessi per gli scopi di protezione ambientale o sostegno alla produzione delle energie rinnovabili. Il contributo verrà calcolato facendo riferimento alla categoria più vicina alla fattispecie.

### **Art. 3 Limitazioni**

#### In generale

Non beneficiano degli incentivi comunali quegli investimenti effettuati

- sulle abitazioni secondarie poste sui monti sopra i 1000 msm, o laddove non sarebbe comunque possibile la residenza primaria
- le nuove costruzioni situate fuori dalla zona "Nucleo di villaggio", fatta eccezione per l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento:
- su risanamenti di stabili non situati nella zona "Nucleo di villaggio" precedentemente non riscaldati

#### In particolare

Nei perimetri del teleriscaldamento realizzati oppure identificati dal PECO e che si presume possano essere realizzati entro 5 anni dalla domanda di conversione energetica (art. 6 litt A) , viene incentivata solo quella dell'allacciamento alla rete giusta l'art. 6 litt. B.

### **Art. 4 Condizioni**

Il contributo comunale viene versato solo se l'investimento beneficia di una regolare licenza edilizia e se l'esecuzione è eseguita secondo le regole dell'arte.

### **Art. 5 Beneficiari**

Possono beneficiare del contributo tutti i proprietari di stabili (residenziali, commerciali, artigianali, ecc.) situati nel Comune di Acquarossa ed in subordine anche i proprietari di residenze secondarie. Se il limite di spesa annuo è superato possono venir allestite delle liste di attesa.

### **Art. 6 Ammontare del contributo comunale**

Il Municipio stabilisce annualmente tramite ordinanza, entro i limiti minimi e massimi sotto indicati, l'ammontare dei singoli contributi, il cui ammontare deve essere superiore a CHF 500.- per singola richiesta. Beneficiano del contributo i seguenti interventi:

#### A) conversione vettore energetico da olio combustibile o elettrico diretto (massimo da CHF 5'000.- a 8'000.-/edificio)

1. a pompa di calore: tra il 50 ed l'80% del sussidio cantonale,
2. a legna o pellet: tra 1'500 e 2'500.- + 100 CHF/kW<sub>th</sub>

Il rendimento minimo richiesto dagli impianti a legna o pellets è dell'85%.

#### B) allacciamento alla rete di teleriscaldamento (massimo da CHF 5'000.-a 8'000.-/edificio)

1. tra il 50 e l'80% del sussidio cantonale
2. tra il 50 e l'80% del costo fatturato dalla Biomassa Blenio SA o enti analoghi per l'esecuzione della predisposizione (stacco) in vista di un futuro allacciamento, ritenuto un massimo di CHF 2'000.-/particella

#### C) distribuzione del calore nell'edificio (massimo da CHF 2'000.- a 3'000.-/abitazione esistente)

Se concomitante con:

- A1+B : tra il 50 e l'80% del sussidio cantonale
- A2 : tra 1500 a 2'500.- + 100.-/kW<sub>th</sub>

#### D) centrali fotovoltaiche e moduli di accumulo di energia (massimo cumulato:CHF 6'000.-/edificio)

- centrali fotovoltaiche: CHF 0.25 per Wp (massimo CHF 4'000.-)
- moduli di accumulo di energia (min. 4 kWh): da 1'000 a 2'000.-

#### E) risanamento energetico (massimo da 5'000.- a 8'000.- /edificio)

- tra il 50 e l'80% del (potenziale) sussidio cantonale

Per il grado di isolamento termico minimo fanno stato i coefficienti indicati dalle direttive o dai decreti cantonali.

F) impianto solare termico (massimo CHF 3'000.- (edificio)  
- tra il 50 e l'80% del sussidio cantonale

L'incentivo non ha effetto retroattivo e non viene concesso aiuto a favore di progetti già terminati o per i quali sono già stati eseguiti acquisti.

Per lo stesso immobile tutti i contributi sopra indicati possono essere cumulati fino ad un importo globale massimo compreso tra i 19'000.- ed i 25'000.-, stabilito dal Municipio tramite ordinanza. Il cumulo massimo è computato su un periodo di 20 anni a partire dal 1. sussidio percepito.

Per lo stesso investimento può essere versato un contributo dopo almeno 20 anni.

#### **Art. 7 Procedura**

La richiesta del contributo va inoltrata al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

La domanda va presentata mediante l'apposito formulario (ottenibile presso l'Ufficio tecnico e pubblicato sul sito [www.acquarossa.ch](http://www.acquarossa.ch)) completo di tutti gli allegati indicati, in particolare le promesse cantonali di sostegno finanziario.

Il Municipio esamina la domanda in tutti i suoi aspetti (valutazione dei costi, verifica delle attestazioni tecniche, ecc.), e decide sul merito.

Per i casi che non seguono la procedura cantonale (art. 2b) può avvalersi del supporto dei servizi amministrativi (UTC), di tecnici specialisti del ramo, dei servizi cantonali, della SUPSI o di ogni persona autorevole in materia energetica.

#### **Art. 8 Decisione del Municipio**

La decisione del Municipio, debitamente motivata e indicante l'importo massimo del contributo, sarà comunicata all'istante di regola entro 60 giorni dalla ricezione della domanda. Contro la decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua intimazione.

#### **Art. 9 Versamento del contributo**

Il versamento del contributo avviene su presentazione delle liquidazioni e prove di pagamento e dopo aver accertato che l'esecuzione è avvenuta nel rispetto dell'articolo 4.

Nel caso le liquidazioni fossero inferiori a quanto preventivato, il contributo espresso con una percentuale di costo sarà ridotto di conseguenza.

#### **Art. 10 Rimborso del sussidio**

Il sussidio percepito dev'essere integralmente rimborsato se l'edificio viene venduto prima dei 5 anni dal suo incasso.

#### **Art. 11 Diritto sussidiario**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

#### **Art. 12 Entrata in vigore**

Il presente regolamento abroga quello approvato dal Consiglio comunale in data 15.12.2014 ed entra in vigore il 1. gennaio 2018, riservata la ratifica da parte della competente autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio comunale il 12 dicembre 2017

Ratificato dalla Sezione enti locali il 19 febbraio 2018 – 95-RE-14514

L'art. 6 D è stato modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 29 maggio 2018 e ratificato dalla Sezione enti locali il 25 luglio 2018 – 95-RE-14736